

(N. 1779)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1971

Provvedimenti per l'accelerazione delle procedure relative alla costruzione di edifici postali

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 1° giugno 1971, n. 291, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1971, il Parlamento ha disposto che siano accelerate al massimo le procedure di rito, vigenti in materia di opere pubbliche, allo scopo di incentivare l'attività edilizia in senso più ampio possibile. Tra l'altro, all'articolo 5 di detta legge è stato opportunamente sancito il principio che « sui progetti e sui contratti riguardanti le opere di importo eccedente i 300 milioni è richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 300 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del genio civile ».

In sede di esame e di approvazione di tale importante provvedimento legislativo non ha trovato collocazione un settore particolarissimo della pubblica Amministrazione, che pure ha, per le pesanti remore frapposte alle procedure relative alle costruzioni pubbliche, miliardi di lire impegnati e non

spesi: mi riferisco al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la cui Direzione centrale lavori e impianti tecnologici, nella realizzazione del vasto programma di costruzioni di edifici postali, più volte sollecitato e patrocinato dal Parlamento, incontra ostacoli difficilmente credibili.

Quell'Amministrazione è infatti vincolata al rispetto della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che, all'articolo 29, prescrive che le Amministrazioni statali sono tenute a comunicare al Ministero dei lavori pubblici tutti i progetti, perchè a quel Ministero compete accertare la conformità delle opere da eseguirsi alle prescrizioni del piano regolatore del comune interessato.

Preso tale norma *ad litteram*, la Direzione centrale lavori e impianti tecnologici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette i progetti — tutti i progetti, persino quelli di importo minimo — al Ministero dei lavori pubblici, dove i progetti

vanno ad attendere che si pronunzi su essi il Consiglio superiore. È largamente documentato che ogni pratica stagna regolarmente in quel Ministero non meno di un anno! È il caso — mi si permetta la citazione esplicita di una circostanza attualissima, penosamente vissuta — della costruzione di due edifici postali, rispettivamente nei comuni di Boiano (Campobasso) e Frosolone (Isernia), il cui importo singolo non supera i 30 milioni. Trasmessi i due progetti, entro il settembre 1970, al Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale per l'urbanistica — essi vennero esaminati dal Consiglio superiore — I sezione — nella seduta del 15 dicembre successivo. Il voto espresso favorevolmente da quel consesso non è, a tutt'oggi, pervenuto al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale, mancando tale atto, si limita a denunciare la propria impotenza a disporre la gara di appalto dei lavori preventivati e ad assistere passivamente alla paralisi di un lavoro complesso e responsabile, peraltro già passato al vaglio rigoroso di quegli organi tecnici e di quel Consiglio di amministrazione.

Questa vicenda, per quanto banale possa apparire, è di una eloquenza che non richiede altro commento. Ma poichè la vicenda stessa non è unica, non è isolata, non è casuale, ma è invece sistematica e costante, essa merita di essere condannata. Il Parlamento ha il potere di intervenire, modificando la norma, in virtù della quale l'Amministrazione dei lavori pubblici ha il di-

ritto di tenersi per anni povere carte di progetti tanto modesti, la cui realizzazione è vivamente attesa, prima di tutto, dai lavoratori postelegrafonici, costretti, in molti casi ancora, in autentiche topaie, aventi la etichetta di uffici postali e telegrafici!

Sembra fuori di ogni logica che, mentre con una legge — la legge 1° giugno 1971, n. 291 — affidiamo ampio potere al capo del genio civile, relativamente a progetti dell'importo non superiore ai 300 milioni, lasciamo invariata la norma che impone ad una Amministrazione statale l'obbligo di sottoporre al vaglio nientemeno che del Consiglio superiore dei lavori pubblici opere di dimensioni piuttosto limitate, come quelle che ho sentito l'opportunità di citare.

Tutto ciò considerato, io ritengo che, quando si tratta di opere di competenza della Direzione centrale lavori e impianti tecnologici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di importo inferiore a 100 milioni, il giudizio del Provveditorato alle opere pubbliche possa essere crisma sufficiente ai fini che si prefigge il citato articolo 29 della legge 17 agosto 1942, numero 1150.

Sul filo dunque di una prassi che s'è rivelata tanto negativa, io mi onoro proporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge, che ha lo scopo di accelerare i tempi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche, quali gli edifici postali.

Il provvedimento, come è evidente, non comporta oneri per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i progetti che concernono la costruzione di edifici da adibire ai servizi postali e telegrafici, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero dei lavori pubblici i progetti di importo eccedente lire 100 milioni.

Quando tale importo è inferiore a lire 100 milioni, l'approvazione del progetto è demandata alla competenza del provveditore alle opere pubbliche ».

Art. 2.

In attuazione della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà al Provveditorato alle opere pubbliche territorialmente competente i progetti, di importo inferiore a lire 100 milioni, preventivamente sottoposti al suo esame da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.